

REGOLAMENTO

PER L' AMMISSIONE DEI GIOVANI NELL' ISTITUTO DEI SACERDOTI E DEI CHIERICI ADDETTI ALL' EDUCAZIONE DEGLI ORFANI RICOVERATI DAL CAN. A.M. DI FRANCIA IN MESSINA

1°) Allo scopo di formare dei buoni Sacerdoti che, riuniti in Congregazione, si dedichino alla educazione e salvezza degli Orfani abbandonati, e alla evangelizzazione e soccorso dei poveri più derelitti, vi è uno Studentato annesso all' Orfanotrofio del Can. A. M. Di Francia: i cui giovani, per benigna concessione di Mons. Arcivescovo di Messina, vengono ammessi alle Scuole del Seminario Arcivescovile.

2°) Si ricevono i ragazzi dai dieci anni, i quali siano dotati di ottima indole, e presentino non dubbia inclinazione allo stato Chiericale Regolare (1)

3°) Dovranno essere muniti del certificato di buona condotta, e di tutti gli altri documenti e oggetti come nella nota qui dietro stampata. Se sono di altre Diocesi debbono avere il consenso in regola del proprio Vescovo, per aggregarsi a questo Istituto¹.

4°) Le ammissioni sono stabilite mediante i seguenti pagamenti:

a) Rata mensile £. 20 di cui parte può darsi anche in derrate, cioè: Vino, olio, o grano, e il tutto netto da spese di dazio o altro.

b) Rata d' ingresso £. 25.

c) £. 15 annue per la villeggiatura dei giovani nel tempo delle vacanze. La lavatura della biancheria resta a carico dei parenti, i quali, o provvederanno essi stessi, o pagheranno £. 20 l' anno all' Istituto, che se ne prenderà la cura.

Restano inoltre a carico dei parenti la rifornimento della biancheria, dei vestiti, dei libri scolastici, carta, penne, inchiostro ecc. non che dei francobolli per le lettere che i giovani devono scrivere ai parenti. La retta mensile decorre dal giorno d' ingresso del giovane nell' Istituto fino alla sua ascensione al Sacerdozio.

¹ C' è differenza tra Sacerdote secolare e Sacerdote regolare. Sacerdoti secolari sono quelli che non vivono in una Comunità, ma stanno in casa propria, e formano il Clero secolare, cioè immezzo al secolo, ovvero immezzo alla Società. I Sacerdoti regolari sono quelli che vivono in Comunità, sotto una regola, soggetti all' ubbidienza immediata di un capo; legati in coscienza alla propria Comunità, e così, si dedicano, sotto la guida, alle opere del Ministero Ecclesiastico, per la Gloria di Dio e pel bene spirituale e temporale del prossimo.

Quanto questa vita regolare superi quella del Sacerdozio secolare, per gl' immensi vantaggi che ne derivano, non è qui il luogo di parlarne; di ciò hanno scritto i più santi e dotti Autori della S. Chiesa.

5°) Invece della retta mensile, l' istituto, prima di ricevere un giovane, può convenire coi parenti per un pagamento a strascato, per una volta sola, come capitale a fondo perduto, non ripetibile per nessuna causa prevista o impreveduta, sia pure il licenziamento del ragazzo dall' Istituto, anche dopo breve tempo, sia che avvenga o per volontà dei parenti, o per volontà del ragazzo, o per volontà dei Superiori dell' Istituto, e per motivi a loro ben visti.

6°) Per condizioni speciali di povertà dei parenti si ammettono giovani a pagamento ridotto, ed anche gratis, previa analoghe informazioni che l' Istituto può richiedere. Con tutto ciò i parenti restano sempre obbligati a tutte le altre spese come il N. 4°.

7°) Quando un giovane è ricevuto gratuitamente o semigratuitamente, i parenti, o tutori, o presentatori che abbiano una professione, o arte, o mestiere, debbono obbligarsi di compensare l' istituto mediante il lavoro personale della loro arte, professione, o mestiere, valutato fino a £. 15 mensili, detratti i pagamenti mensili, se ne siano stati stabiliti antecedentemente, ed eseguiti. Ove la richiesta del lavoro per parte della direzione non venga fatta mensilmente, in tal caso detta richiesta non può eccedere in unica volta, in un anno, un lavoro computabile a £. 50.

Alla consegna d' ogni lavoro commissionato, la Direzione rilascerà quietanza di cautela.

8°) Giusta l' art. 1°, lo scopo per cui si ricevono i giovani vocati e si ammettono allo studentato, non si è quello di farne Sacerdoti secolari, ma bensì regolari, aggregati cioè alla Congregazione iniziata dal Can. A. M. Di Francia allo scopo di raccogliere ed educare gli orfani abbandonati, e soccorrere ed evangelizzare i poveri derelitti. Ciò posto, tanto i giovani che vogliono essere ammessi a questa piccola Congregazione di Sacerdoti, quanto i parenti, o tutori, o presentatori, debbono essere convinti che il giovane entra nell' Istituto per restarvi, e perseverarvi sino alla fine , e dedicarsi ai suddetti santi e nobili scopi. Ora, perchè l' istituto, ammettendo i giovani con una tenue retta mensile, o anche gratuitamente, non abbia in ultimo ad essere, non solo defraudato del suo intento, ma anche economicamente sfruttato, si stabilisce quanto segue: Se un giovane, o lascia egli stesso l' istituto prima o dopo dell' età maggiore, o lo ritirano i parenti o i tutori quando ancora è di età minore, in tutti questi casi, i parenti o tutori, o presentatori, si obbligano solidalmente, ora per allora, d' indennizzare l' istituto col pagamento di una somma equivalente a £. 20 mensili per tutto il tempo che il giovane ha dimorato nell' Istituto, detratti i pagamenti stabiliti antecedentemente, e che siano stati eseguiti, e non avrà dritto alcuno a restituzione di roba, cioè: letto, corredo, ed altri oggetti portati nell' Istituto. Appena giunto al ventesimo anno, ciascun giovane dovrà ratificare questa obbligazione assunta dai parenti, firmando egli stesso analogo atto d' obbligo.

9°) Nel caso che l' Istituto licenzia un giovane per cattiva condotta, o per dubbia vocazione, i parenti o altri che abbiano sottoscritta l' obbligazione, indennizzeranno l' istituto alla ragione di £. 10 mensili per tutto il tempo che il giovane è stato nell' Istituto,

e si restituisce la roba. Oltre di che i parenti o tutori, o presentatori, si protestano che avvenendo un tale licenziamento, intendono accettarlo fin d' ora come effetto del retto modo di agire dei Superiori dell' Istituto, nei quali mettono ogni piena fiducia.

10°) Per l' accettazione di un giovane, l' istituto, nella rappresentanza della sua Direzione, può richiedere dei garanti, oltre dei parenti, tutori o presentatori, e i garanti debbono firmare anch' essi le presenti obbligazioni.

11°) Nel caso che un giovane sia stato ricevuto gratis o semigratuito, atteso la provata povertà dei parenti o di chi ne assume gli obblighi; se in seguito, per prosperi eventi di fortuna i detti parenti e firmatarii dell' atto d' obbligo si troveranno in condizioni di poter soddisfare agli anni atrassati, dovranno farlo alla ragione di £. 10 al mese a £. 20 secondo i pagamenti già fatti.

12°) I firmatarii dell' atto d' obbligo debbono dare una solida garanzia anche ipotecaria, pel possibile indennizzo a cui potrebbero essere obbligati in seguito.

13°) Siccome per ascendere un giovane ai Sacri Ordini è necessario il sacro Patrimonio, giusta i Canoni, così i parenti o presentatori dei giovani, debbono obbligarsi che prima che il giovane raggiunga il Suddiaconato, e in un tempo da determinarsi d' accordo, lo forniranno dei titoli del sacro Patrimonio, investendolo della proprietà dello stesso.

Ciò posto, se il giovane fu ricevuto gratis, o quasi, dovrà percepire immediatamente il frutto del sacro Patrimonio a vantaggio dell' istituto.

Si avverte pure che ogni giovane, i cui genitori siano possidenti, quantunque si aggreghi a questa Congregazione, pure intenderà conservare i dritti ereditarii sulla legittima, e su quanto per altri titoli possa appartenergli.

14°) NON si cedono i giovani ai propri parenti, o aventi diritto, in nessuna circostanza o festività, neanche per breve tempo. Nel caso di malattia grave dei genitori, il giovane potrà visitarli qualche volta, accompagnato da un prefettino dell' istituto. Si avverte però che l' istituto può richiedere prima un certificato medico.

15°) Nel caso di malattia del giovane, i genitori, o gli aventi diritto, possono avere il giovane in base al certificato del medico dell' istituto. In tal caso il giovane viene considerato come licenziato temporaneamente dall' istituto, il quale nella rappresentanza della Direzione, resta nella sua facoltà di riaccettarlo o no. Se si decide di non riaccettarlo, i genitori, e tutti i sottoscritti dell' atto d' obbligo, restano obbligati verso l' istituto come l' art. 9.

16°) I parenti sono ammessi ordinariamente a vedere i giovani una volta al mese, cioè la seconda domenica, e sempre alla presenza del prefetto dell' istituto. I parenti, che visitano i giovani, sono espressamente proibiti di fare discorsi disformi all' indole e all' indirizzo educativo dell' istituto, di raccontare cose poco edificanti o soverchiamente distrattive. Se debbono fare osservazioni cò i Superiori, non debbono farle mai presente il giovine. Lo stesso vale, se debbono manifestare la volontà di ritirarsi il giovine. Rigorosamente si proibisce la visita di giovani donzelle, anche parenti dei giovani, eccetto le sorelle consanguinee.

1° Lenzuola paia N. 4

- 2° Camicie, mutande, fodere di guanciaie, tovaglia da faccia, salviette a 6.
3° Tovaglie da tavola N. 2
4° Abiti per casa N. 2
5° Uniforme per sortita N. 2
6° Fazzoletti per mano una dozzina.
7° Sottana per servizio della messa N. 1
8° Una cotta e un berretto.
9° Scarpe paia N. 2
10° Calze paia N. 8
11° Buroncino a due cassoni N. 1
12° Sedie N. 2
13° Tavolinetto per studio con cassone N. 1
14° Cassa per biancheria N. 1
15° Una posata ordinaria con coltello, due bicchieri.
16° Due pettini, una spazzola, un bacile con piede di legno o di ferro con relativa brocca, due quadretti ed un Crocefisso pel capezzale, un ombrello.

AVVERTENZE

1° La rifornimento della biancheria, quando si consuma, dovrà farsi sulla richiesta del giovane e del Direttore dell' Istituto.

2° La rifornimento delle scarpe ogni 6 mesi, oltre le acconciature tre o quattro volte l' anno.

- Il Direttore -
CAN. A. M. DI FRANCIA